

7.1.5.

<p style="text-align:center">REGOLAMENTAZIONE CHE DISCIPLINA IL DISTACCO DI ESPERTI NAZIONALI PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 4 MAGGIO 2009</p>
--

L'Ufficio di presidenza,

- visto l'articolo 22 del regolamento del Parlamento europeo,
- previa consultazione del Servizio giuridico,
- considerando quanto segue:
 - (1) Gli esperti nazionali distaccati (END) devono permettere al Parlamento europeo di beneficiare di conoscenze ed esperienze professionali di alto livello, segnatamente nei settori in cui tali competenze non sono facilmente disponibili.
 - (2) È altamente opportuno favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali in materia di politiche europee assegnando temporaneamente ai servizi del Parlamento europeo esperti provenienti dagli Stati membri.
 - (3) Gli END devono provenire essenzialmente dai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea ma possono altresì provenire da un'amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale, o da un organo ad essa assimilato, appartenenti agli Stati membri, ai paesi membri dell'EFTA facenti parte dello Spazio economico europeo, ai paesi candidati all'adesione all'Unione europea o ai paesi terzi. Possono altresì provenire da un'organizzazione internazionale pubblica a condizione che dimostrino l'esistenza di un legame statutario con quest'ultima.
 - (4) I diritti e gli obblighi fissati dalla presente regolamentazione sono volti a garantire che gli END esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse del Parlamento europeo.
 - (5) Tenuto conto della natura temporanea del loro incarico e del loro statuto particolare, occorre prendere disposizioni affinché gli END non assumano responsabilità per conto del Parlamento europeo nell'esercizio delle sue prerogative di diritto pubblico.
 - (6) È necessario definire tutte le condizioni di impiego degli END.

DECIDE:

Capitolo 1 – Disposizioni generali

Articolo 1 – Campo di applicazione

1. La presente regolamentazione si applica agli esperti nazionali distaccati presso il Parlamento europeo da un'amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale o da un organo ad essa assimilato, appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, ai

paesi membri dell'EFTA facenti parte dello Spazio economico europeo (in appresso "paesi SEE"), ai paesi candidati all'Unione europea o ai paesi terzi, in appresso denominati esperti nazionali distaccati (END). Essa si applica altresì agli esperti distaccati da un'organizzazione internazionale pubblica a condizione che dimostrino l'esistenza di un legame statutario con quest'ultima.

In deroga al comma precedente e previo parere della Commissione paritetica, il Segretario generale può in via eccezionale autorizzare il distacco al Parlamento europeo di esperti occupati presso un organo o un'istituzione di ricerca senza scopo di lucro. Tali distacchi sono limitati ai casi in cui l'interesse del Parlamento europeo giustifica l'apporto temporaneo di conoscenze specifiche.

2. Le persone alle quali si applica la presente regolamentazione restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuite da quest'ultimo.
3. Salvo deroga concessa dal Segretario generale del Parlamento europeo, gli esperti nazionali distaccati devono avere la nazionalità di uno degli Stati membri. Nell'accogliere esperti nazionali presso i propri servizi, il Parlamento europeo tiene conto dell'equilibrio geografico, dell'equilibrio tra uomini e donne e del principio delle pari opportunità.
4. Non sono richieste deroghe per gli esperti nazionali dei paesi del SEE distaccati nel quadro di accordi firmati con questi paesi e secondo le condizioni ad hoc fissate da tali accordi. Lo stesso vale per i paesi candidati all'adesione, nel caso in cui tali paesi abbiano firmato accordi ad hoc con il Parlamento europeo.
5. Il distacco è effettuato mediante uno scambio di lettere tra il Segretario generale del Parlamento europeo e la Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato o il datore di lavoro, secondo il caso. Per i paesi del SEE, lo scambio di lettere avviene con il segretariato dell'EFTA e, per altri paesi terzi, con le rispettive missioni diplomatiche. Allo scambio di lettere deve essere allegata una copia della presente regolamentazione.
6. Nella presente regolamentazione, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come riferimento a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

Articolo 2 – Esperti nazionali distaccati senza spese

Ai fini della presente regolamentazione "esperti senza spese" sono gli END il cui distacco non comporta alcun costo a carico del Parlamento europeo.

Gli END senza spese possono essere distaccati da amministrazioni pubbliche degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione o da organizzazioni internazionali nel quadro di uno scambio reciproco e simultaneo con funzionari del Parlamento europeo o agenti temporanei dei gruppi politici, in virtù della regolamentazione del Parlamento europeo del 7 marzo 2005 relativa alla messa a disposizione di suoi funzionari o agenti temporanei dei gruppi politici per tutto il periodo in cui è messo a disposizione il funzionario del Parlamento europeo o l'agente temporaneo del gruppo politico.

I funzionari nazionali possono essere altresì distaccati in qualità di END senza spese per un massimo di quattro anni nel quadro di accordi conclusi con lo Stato membro interessato. Tali accordi devono indicare il numero di END interessati e le funzioni da svolgere. Il presente comma si applica anche agli END senza spese provenienti da paesi terzi.

Per quanto attiene agli END senza spese, nello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, si precisa che le indennità previste all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 non vengono versate e che le spese di viaggio e di trasloco previste agli articoli 17 e 18 non sono rimborsate.

Articolo 3 – Durata del distacco

1. La durata iniziale del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Essa può essere oggetto di uno o più rinnovi successivi per un totale massimo di quattro anni. A titolo eccezionale, su richiesta della Direzione generale interessata e qualora l'interesse del servizio lo giustifichi, il Segretario generale può autorizzare una o più proroghe del distacco per un massimo di altri due anni al termine del periodo di quattro anni.

In deroga al comma precedente, il Segretario generale può eccezionalmente autorizzare il distacco presso il Parlamento europeo di END per una durata inferiore a sei mesi.

2. La durata prevista del distacco deve essere stabilita nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5. La stessa procedura si applica in caso di rinnovo del periodo di distacco.
3. Un END già distaccato presso l'istituzione può essere nuovamente distaccato, per un periodo la cui durata è fissata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e comunque sempre alle condizioni seguenti:
 - a) l'END continua a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco;
 - b) tra la fine del periodo di distacco precedente e un nuovo periodo di distacco devono essere trascorsi almeno sei anni; se, al termine del primo distacco, l'END ha usufruito di un contratto diretto con il Parlamento europeo, l'interruzione di sei anni viene calcolata a partire dalla data di scadenza di tale contratto.

La disposizione di cui alla lettera b) non impedisce al Parlamento europeo di accettare il distacco di un END che sia già stato distaccato per meno di quattro anni; in tal caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non eccede la parte residua del periodo di quattro anni, fatta salva la possibilità di prorogarla fino ad un massimo di due anni, come previsto al paragrafo 1.

Articolo 4 – Sede di distacco

Gli END possono essere assegnati a uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento.

Articolo 5 – Funzioni

1. Gli END assistono i funzionari del Parlamento europeo o gli agenti temporanei e svolgono le funzioni che vengono loro affidate.
2. L'END partecipa a missioni e riunioni esterne unicamente se accompagna un funzionario del Parlamento europeo o un agente temporaneo, oppure da solo, in qualità di osservatore o a fini d'informazione.

Il direttore generale del servizio interessato può in circostanze eccezionali derogare a questa regola sulla base di un mandato specifico conferito all'END e dopo aver accertato l'assenza di un potenziale conflitto di interessi. L'END non può in alcuna circostanza rappresentare il Parlamento europeo in proprio al fine di assumere impegni (finanziari o di altra natura) o di negoziare per suo conto.

3. Il Parlamento europeo resta l'unico responsabile per l'approvazione dei risultati dei compiti svolti dagli END, nonché per la firma di documenti ufficiali che ne derivino.
4. I servizi del Parlamento europeo interessati, il datore di lavoro dell'END e l'END stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare i conflitti di interessi e l'eventuale insorgere di tali conflitti in relazione alle funzioni dell'END nel corso del periodo di distacco. A tal fine, il servizio cui si prevede di assegnare l'END fornisce completa informazione, in tempo utile prima del distacco, all'END stesso e al suo datore di lavoro, in relazione ai compiti previsti e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non sussista alcun motivo per non assegnare all'END detti compiti. L'END è invitato in particolare a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi con i compiti previsti durante il distacco che possa sussistere per motivi familiari. Egli dichiara in particolare le attività professionali dei parenti stretti o specifici interessi finanziari propri o di detti membri della famiglia.

Il datore di lavoro e l'END si impegnano a segnalare al direttore generale del servizio cui l'END è assegnato ogni cambiamento di circostanze nel corso del distacco che potrebbe dar luogo o origine a conflitti di interessi.

Il servizio cui l'END è assegnato conserva copia di questi scambi di lettere nei propri archivi e, su richiesta, li mette a disposizione del Segretario generale o del servizio competente della Direzione generale del Personale.

5. Qualora la Direzione generale presso la quale l'END deve essere distaccato ritenga che la natura delle sue attività richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, precedentemente all'assunzione per tale esperto deve essere ottenuta un'abilitazione di sicurezza.
6. In caso di mancato rispetto da parte dell'END degli obblighi derivanti dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 il Parlamento europeo, se lo ritiene opportuno, può mettere fine al distacco a norma dell'articolo 9.

Articolo 6 – Diritti e obblighi

1. Durante il periodo di distacco:
 - a) l'END esercita le sue funzioni e regola la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi del Parlamento europeo;

- b) l'END si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione;
 - c) l'END che nell'esercizio delle sue funzioni debba esprimere un parere su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il capo del servizio a cui è stato assegnato;
 - d) l'END non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività delle Comunità senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso il Parlamento europeo; tale autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura da compromettere gli interessi delle Comunità;
 - e) i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'END nell'esercizio delle sue funzioni sono versati alle Comunità;
 - f) l'END è tenuto a risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è assegnato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni;
 - g) l'END è tenuto ad assistere e consigliare la gerarchia della Commissione alla quale è assegnato ed è responsabile di fronte a detta gerarchia dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati;
 - h) l'END non accetta istruzioni dal proprio datore di lavoro o dai propri governi nazionali in relazione allo svolgimento dei propri compiti. Egli non svolge alcuna attività per il proprio datore di lavoro, per governi o per altre persone, società private o amministrazioni pubbliche.
2. Durante e dopo il distacco, l'END è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni; egli non deve in alcun modo comunicare, a persona non qualificata ad averne conoscenza, documenti o informazioni non ancora resi pubblici e non deve utilizzare tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 il Parlamento europeo, se lo ritiene opportuno, può mettere fine al distacco dell'END a norma dell'articolo 9.
4. Al termine del distacco, l'END resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle nuove mansioni che gli vengano affidate e all'accettazione di taluni incarichi o benefici.

A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'END informa tempestivamente il Parlamento europeo in merito alle funzioni o ai compiti che è chiamato a svolgere per conto del suo datore di lavoro e che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto alle mansioni da lui svolte nel corso del periodo di distacco.

Articolo 7 – Esperienza professionale e conoscenze linguistiche

1. Per essere distaccato presso il Parlamento europeo, l'END deve aver maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle del gruppo di funzioni AD definite dallo statuto applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. I datori di lavoro degli END devono fornire al Parlamento europeo, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi dodici mesi.
2. Per poter svolgere le mansioni che gli saranno affidate, l'END deve possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua comunitaria. Per svolgere le mansioni che gli sono affidate, l'END in provenienza da un paese terzo deve possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità.

Articolo 8 – Interruzione del distacco

1. Il distacco può essere interrotto, previo parere della direzione generale interessata, dal Segretario generale del Parlamento europeo e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata di tali interruzioni:
 - a) il versamento delle indennità di cui all'articolo 15 è sospeso;
 - b) il rimborso delle spese di cui agli articoli 17 e 18 è corrisposto solo se l'interruzione avviene su richiesta del Parlamento europeo;
2. Il Parlamento europeo informa il datore di lavoro dell'esperto nazionale.

Articolo 9 – Fine del distacco

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Segretario generale del Parlamento europeo può porre fine al distacco su domanda della direzione generale interessata o del datore di lavoro dell'esperto con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'esperto nazionale, con lo stesso preavviso e con riserva dell'accordo del Segretario generale.
2. In circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:
 - a) dal datore di lavoro dell'esperto nazionale, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;
 - b) dal Segretario generale del Parlamento europeo e dal datore di lavoro congiuntamente, su domanda rivolta dall'END alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'END lo richiedano;
 - c) dal Segretario generale del Parlamento europeo, in caso di mancato rispetto da parte dell'END degli obblighi cui è soggetto a norma della presente regolamentazione.

Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), il Parlamento europeo ne informa immediatamente il datore di lavoro.

Capitolo 2 – Condizioni di lavoro

Articolo 10 – Sicurezza sociale

1. Precedentemente all'inizio del distacco, l'amministrazione pubblica nazionale o internazionale dalla quale l'END deve essere distaccato certifica al Parlamento europeo che detto esperto rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all'amministrazione pubblica da cui dipende e che quest'ultima si assume l'onere delle spese sostenute all'estero.
2. Dal giorno della sua entrata in funzione, l'END è coperto contro i rischi di infortunio. Il Parlamento europeo gli fornisce una copia delle disposizioni applicabili il giorno stesso in cui l'END si presenta al servizio competente della Direzione generale del Personale per svolgere le formalità amministrative connesse al distacco.

Articolo 11 – Orario di lavoro

1. L'END è soggetto alle norme in vigore presso il Parlamento europeo in materia di orario di lavoro.
2. Per tutta la durata del distacco, l'END lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di una direzione generale, previo accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi del Parlamento europeo, il Direttore generale del Personale può autorizzare un END a lavorare a tempo parziale. In tal caso, la durata del congedo annuale viene ridotta in proporzione.
3. In caso di autorizzazione di lavoro a tempo parziale, l'END deve fornire ogni mese prestazioni pari almeno alla metà della durata normale del tempo di lavoro.
4. Fatta salva l'adozione di disposizioni interne relative all'orario flessibile applicabili ai funzionari e altro agenti del Parlamento europeo, l'END può praticare un orario flessibile solo a condizione di esserne autorizzato dal servizio del Parlamento europeo cui è assegnato. Tale autorizzazione è comunicata per informazione all'unità responsabile della Direzione generale del Personale.

Articolo 12 – Assenza per malattia

1. In caso di assenza dal lavoro dovuta a malattia o incidente, l'END avverte il più presto possibile il proprio capo unità, indicando il suo attuale recapito. Egli è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dal Parlamento europeo.
2. Se le assenze per malattia o incidente di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di dodici mesi, un totale di 12 giorni, l'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.

3. Se l'assenza per malattia è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'END, qualunque sia il periodo più lungo, le indennità di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 sono automaticamente sospese. La presente disposizione non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza.

Il congedo per malattia non può essere prorogato oltre la durata del distacco dell'interessato.

4. L'END vittima di un incidente connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco continua a ricevere integralmente le indennità per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

Articolo 13 – Congedi annuali e speciali

1. Gli END hanno diritto a due giorni lavorativi e mezzo di congedo per mese intero di servizio prestato equivalenti a trenta giorni per anno civile.
2. Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione del servizio cui l'END è assegnato.
3. Su richiesta motivata, gli END possono ottenere un congedo speciale nei casi seguenti:
 - a) matrimonio dell'esperto nazionale: 2 giorni;
 - b) malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni;
 - c) decesso del coniuge: 4 giorni;
 - d) malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni;
 - e) decesso di un ascendente: 2 giorni;
 - f) nascita di un figlio: 2 giorni;
 - g) malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni;
 - h) decesso di un figlio; 4 giorni.
4. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro dell'END, il Parlamento europeo può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale retribuito per ogni periodo di dodici mesi. Le domande vengono esaminate caso per caso.
5. Il congedo speciale è accordato dal capo unità competente in materia di congedi nell'ambito della Direzione generale del Personale previa autorizzazione del servizio cui l'END è assegnato.
6. I diritti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono esaustivi. In particolare non sono riconosciuti ulteriori diritti per quanto riguarda giorni di viaggio, età e categoria.
7. In caso di lavoro a tempo parziale il congedo annuale è ridotto in proporzione.

8. I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo rimborsati.

Articolo 14 – Congedo di maternità

1. In caso di maternità, all'END nazionale è concesso un congedo di maternità di sedici settimane, nel corso del quale le vengono versate le indennità di cui all'articolo 15.
2. Al termine del congedo di maternità l'END può beneficiare, su presentazione di un certificato medico attestante il fatto, di un esonero dal lavoro di due ore al giorno qualora desideri allattare al seno il figlio. In questo caso, le norme relative all'organizzazione del tempo di lavoro in funzione dell'allattamento applicate ai funzionari del Parlamento europeo sono applicate per analogia anche agli END.
3. Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro dell'esperta nazionale preveda un congedo di maternità più lungo, il distacco viene interrotto per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dal Parlamento europeo.

Un periodo equivalente al periodo di interruzione può essere aggiunto al termine del distacco se ciò sia giustificato dall'interesse del Parlamento europeo.

4. In alternativa, l'esperta nazionale può chiedere un'interruzione del periodo di distacco pari alla totalità del periodo concesso per il congedo di maternità. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 3, secondo comma.

Capitolo 3 – Indennità e spese

Articolo 15 – Indennità di soggiorno

1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera di 122,98 euro, a meno che il suo datore di lavoro non decida altrimenti. Tuttavia, se la distanza tra il luogo di residenza determinato ai sensi dell'articolo 16 e il luogo di distacco è pari o inferiore a 150 km, l'importo dell'indennità è pari al 25%; ammonta quindi a 30,75 euro.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 in appresso, l'indennità di soggiorno giornaliera è versata ogni mese alla scadenza.

2. Se l'END non ha beneficiato di alcun rimborso per le spese di trasloco, un'indennità supplementare mensile gli è corrisposta conformemente alla seguente tabella:

Distanza tra il luogo di residenza e il luogo di distacco (km)	Importo in euro
0 – 150	0
> 150	79,05
> 300	140,52

> 500	228,37
> 800	368,90
> 1 300	579,70
> 2 000	693,90

La suddetta indennità è versata alla scadenza.

3. Le indennità di soggiorno devono essere corrisposte per i periodi di missione, di congedo annuale e di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali del Parlamento europeo.
4. Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento anticipato di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso il Parlamento europeo nel corso dei primi 75 giorni, l'END è tenuto a rimborsare l'importo corrispondente alla durata del periodo di servizio non effettuato.
5. L'END deve informare il servizio competente della Direzione generale del Personale in merito ad eventuali indennità analoghe percepite da altra fonte. Gli importi di tali indennità vengono detratti dall'indennità versata dal Parlamento europeo ai sensi del paragrafo 1.
6. Le indennità giornaliere e mensili sono soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi base dei funzionari delle Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

Articolo 16 – Luogo di residenza

1. Ai fini della presente regolamentazione, si considera luogo di residenza il luogo in cui l'END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro immediatamente prima del distacco. La sede di distacco è il luogo in cui è situato il servizio del Parlamento europeo al quale l'END è assegnato. Tali luoghi devono essere menzionati nello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5.
2. Nel caso in cui, al momento di un distacco in qualità di esperto nazionale, l'esperto si trovi già distaccato per conto del suo datore di lavoro in un luogo diverso da quello in cui è situata la sede principale di quest'ultimo, si considera luogo di residenza quello tra i due luoghi più vicino alla sede di distacco.
3. Il luogo di residenza è considerato la sede di distacco nei seguenti casi:
 - a) se, nel corso del periodo di tre anni conclusi sei mesi prima del distacco, l'END risiedeva abitualmente o esercitava la propria attività professionale principale in un luogo situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco; o
 - b) se, al momento della domanda di distacco da parte del Parlamento europeo, la sede di distacco è il luogo di residenza principale del coniuge o partner stabile nel caso in cui l'END sia impegnato in un'unione di fatto riconosciuta dalle autorità

nazionali competenti, o del figlio/dei figli a carico dell'esperto nazionale. L'END che risiede a una distanza pari o inferiore a 150 km dal luogo di distacco è considerato residente in tale luogo.

4. Per l'applicazione del presente articolo le situazioni risultanti da servizi prestati per uno Stato diverso da quello del luogo di distacco o per un'organizzazione internazionale non vengono prese in considerazione.

Articolo 17 – Spese di viaggio

1. L'END il cui luogo di residenza è situato a più di 150 km dal luogo di distacco ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, se queste non sono prese a carico dal suo datore di lavoro:
 - a) egli ha diritto per se stesso alle spese di viaggio:
 - i) dal luogo di residenza al luogo di distacco, all'inizio del periodo di distacco;
 - ii) dal luogo di distacco al luogo di residenza, alla fine del periodo di distacco;
 - b) per il coniuge o partner stabile, nel caso in cui l'END sia impegnato in un'unione di fatto riconosciuta dalle autorità nazionali competenti, e i figli a carico, nel caso in cui queste persone coabitino con l'END e il trasloco debba essere rimborsato dal Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 18:
 - i) dal luogo di residenza al luogo di distacco, all'inizio del periodo di distacco;
 - ii) dal luogo di distacco al luogo di residenza, alla fine del periodo di distacco.
2. Salvo in caso di viaggio aereo, l'importo del rimborso è forfettario e limitato al costo del viaggio in treno alla tariffa di seconda classe senza supplemento.

La stessa tariffa si applica se il viaggio è effettuato in automobile. Per i viaggi in aereo, il rimborso delle spese può coprire al massimo il costo di un biglietto a tariffa ridotta (PEX o APEX) dietro presentazione dei biglietti e delle carte d'imbarco, ma solo se il tragitto per ferrovia è superiore a 500 km o se l'itinerario abituale comporta l'attraversamento di un mare.

3. In deroga al paragrafo 1, gli END che dimostrino di aver cambiato il luogo in cui eserciteranno l'attività principale una volta concluso il distacco hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio verso tale luogo nel rispetto dei limiti sopra citati. In nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe diritto in caso di ritorno al luogo di residenza.
4. Se ha proceduto al trasloco dal luogo di residenza alla sede di distacco, l'END ha diritto una volta all'anno al rimborso forfettario per sé, per il coniuge o partner stabile, nel caso in cui l'END sia impegnato in un'unione di fatto riconosciuta dalle autorità nazionali competenti, e per i figli a carico, delle spese di viaggio di andata e ritorno dalla sede di distacco al luogo di residenza secondo le disposizioni in vigore al Parlamento europeo.

Articolo 18 – Spese di trasloco

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4, l'END può trasferire i suoi effetti personali dal luogo di residenza al luogo di distacco, a spese del Parlamento europeo e previa autorizzazione di quest'ultimo, secondo le disposizioni in vigore in relazione al rimborso delle spese di trasloco, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) la durata iniziale del distacco deve essere di due anni;
 - b) il luogo di residenza deve essere situato a una distanza pari o superiore a 100 km dal luogo di distacco;
 - c) il trasloco deve essere ultimato entro sei mesi dalla data di inizio del distacco;
 - d) l'autorizzazione deve essere richiesta almeno due mesi prima della data prevista per il trasloco;
 - e) le spese di trasloco non sono rimborsate dal datore di lavoro: in caso di rimborso parziale da parte del datore di lavoro, l'importo corrispondente sarà detratto dal rimborso effettuato dal Parlamento;
 - f) l'END deve trasmettere gli originali di preventivi, ricevute e fatture al Parlamento europeo, nonché un attestato in cui il datore di lavoro dichiara di non prendere in carico le spese di trasloco (o indichi la parte delle spese prese in carico).
2. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 3 e 4, qualora il trasloco verso la sede di distacco sia stato rimborsato dal Parlamento europeo, l'END ha diritto, alla fine del distacco, previa autorizzazione, al rimborso delle spese di trasloco dalla sede di distacco al luogo di residenza, conformemente alle disposizioni interne in vigore concernenti il rimborso delle spese di trasloco, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f), e purché il trasloco si svolga entro l'inizio del terzo mese precedente la fine del distacco e la fine del sesto mese successivo alla fine del distacco
3. L'END il cui distacco prende fine su sua richiesta o su richiesta del datore di lavoro prima che siano trascorsi due anni non ha diritto al rimborso delle spese di trasloco al luogo di residenza.
4. L'END che dimostri che sia cambiato il luogo in cui dovrà esercitare l'attività principale al termine del distacco ha diritto al rimborso delle spese di trasloco verso questo luogo, a condizione che tale importo non superi l'importo cui avrebbe avuto diritto in caso di trasloco al luogo di residenza.

Articolo 19 – Missioni e spese di missione

1. L'END può essere inviato in missione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5.
2. Le spese di missione vengono liquidate secondo le norme e le condizioni vigenti in materia al Parlamento europeo.

Articolo 20 – Formazione

Gli END possono assistere ai corsi di formazione organizzati dal Parlamento europeo qualora l'interesse di quest'ultimo lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione di un END a un corso si tiene conto del suo interesse, con particolare riguardo allo svolgimento della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

Articolo 21 – Disposizioni amministrative

L'END è tenuto a presentarsi il primo giorno del suo distacco al servizio competente della Direzione generale del Personale per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene il primo ovvero il sedici del mese.

Capitolo 4 – Visite di studio

Articolo 22 – Campo di applicazione e disposizioni generali

1. Il Parlamento europeo può accogliere presso i propri servizi funzionari nazionali distaccati dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri, dei paesi del SEE, dei paesi candidati all'adesione e dei paesi terzi per una visita di studi di breve durata.
2. Tale distacco viene effettuato mediante uno scambio di lettere tra il Segretario generale del Parlamento europeo e l'amministrazione pubblica interessata.
3. La durata del distacco è di un mese senza possibilità di deroga.
4. Il funzionario nazionale distaccato presso il Parlamento europeo ai sensi del presente articolo ha diritto, per la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera di 122,98 euro se la distanza tra il luogo di residenza determinato conformemente all'articolo 16 e il luogo di distacco è superiore a 150 Km, e a 30,75 euro se tale distanza è pari o inferiore a 150 Km.
Tale indennità è dovuta per i periodi di missione, di congedo annuale, di congedo speciale e per i giorni festivi accordati dal Parlamento europeo. È versata in anticipo all'inizio del distacco.
5. L'articolo 1, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 2, comma 1, paragrafo 4 e paragrafo 6, l'articolo 6, l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 12, l'articolo 13, l'articolo 16, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2 e paragrafo 3, l'articolo 19 e l'articolo 21 della presente regolamentazione si applicano mutatis mutandis ai funzionari nazionali distaccati ai sensi del presente articolo.

Capitolo 5 – Reclami

Articolo 23 – Reclami

Fatta salva la possibilità di proporre ricorsi dopo avere assunto le proprie funzioni, alle condizioni e nei limiti di tempo stabiliti all'articolo 230 del trattato CE, gli END possono presentare un reclamo contro un atto che arrechi loro pregiudizio adottato dal Parlamento in

applicazione della presente regolamentazione, ad eccezione delle decisioni che sono la conseguenza diretta delle decisioni prese dal datore di lavoro.

Il reclamo deve essere presentato entro un termine di due mesi. Tale periodo inizia a decorrere il giorno della notifica della decisione all'interessato, ma in nessun caso dopo la data a cui quest'ultimo ha ricevuto la notifica. Il Segretario generale notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta al reclamo va considerata come decisione implicita di rigetto.

Capitolo 6 – Disposizioni finali

Articolo 24 – Misure transitorie

1. La presente regolamentazione entra in vigore il 1° maggio 2009 e sostituisce le disposizioni del 7 marzo 2005.
2. La presente regolamentazione è applicabile a tutti i nuovi distacchi e alle proroghe di distacchi che hanno avuto inizio prima della data di entrata in vigore della medesima.